



La Corte d'Appello di Palermo

Prima sezione civile

Riesame del trattenimento

LEGGE 187/2024

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere dr. *Sebastiana Ciardo*,

nel procedimento iscritto al n. 635 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto *“istanza di riesame ex artt. 737 c.p.c. ed art. 15 direttiva 115/2008/CE del provvedimento di trattenimento presso il C.p.r. Di Trapani – Milo, oggetto di convalida nell'ambito del proc. civ. n. 541/2025 RG del Giudice di Pace di Trapani, il quale in ragione della domanda di protezione internazionale si è dichiarato incompetente onerando il Questore di Trapani, ai sensi del cit. art. 6 co. 5 del d.l.vo n. 142/2015 di trasmettere gli atti alla Corte di Appello di Palermo, nei termini previsti ex lege”* vertente

TRA

██████████, nato in Bangladesh in data 11.05.1998 ██████████

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO – QUESTURA DI TRAPANI

Con l'intervento

Del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

XXXX

Letto il ricorso che precede, le memorie depositate telematicamente dalla Questura di Trapani, le conclusioni del Procuratore Generale, all'esito dell'udienza tenuta, in data odierna, da remoto a mezzo dell'applicativo TEAMS - Microsoft, con la partecipazione del richiedente, presente presso il CPR di Trapani- Milo, assistito dal difensore di fiducia avv.to Elena Luda di Cortemiglia, e del delegato della Questura Sostituto Commissario Francesco Bilello.

OSSERVA

Con il ricorso che precede i ██████████ ha allegato:

1. che in data 25.02.2025 veniva al medesimo notificato decreto di trattenimento presso il Cpr di Trapani – Milo emesso dal Questore di Como;

2. che in data 27.02.2025 in sede di udienza per la convalida del trattenimento dinanzi al Giudice di Pace, ha manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale;

3. che il Giudice di Pace con ordinanza emessa in data 27.02.2025 nell'ambito del giudizio recante n. RG 541/25, ha "*convalidato il trattenimento del cittadino extracomunitario precedente alla suddetta richiesta di protezione internazionale formalizzata all'udienza di convalida odierna*" e contestualmente "*dichiara la propria incompetenza per materia, ai sensi della lett. C) dell'art. 3 D.L. n. 13/2017 convertito con L. n. 46/17 e succ. modifiche a decidere sulla convalida del trattenimento successivo alla richiesta di protezione internazionale formalizzata all'udienza di convalida odierna e dichiara la competenza per materia della Corte di Appello di Palermo per la convalida del tratteni-*

mento successivo alla predetta richiesta di protezione internazionale"
"onerando il Questore di Trapani, ai sensi del cit. art. 6 co. 5 del d.l.vo n. 142/2015 di trasmettere gli atti alla Corte di Appello di Palermo, nei termini previsti ex lege";

4. rilevando che il Questore di Trapani non aveva mai adottato alcun decreto di trattenimento presso il CPR ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 142/2015 e che, pertanto, la permanenza presso il centro del ricorrente era da ritenersi illegittima e violativa del diritto di libertà, ha chiesto la sua rimessione immediata in libertà, stante l'assenza di valido titolo di trattenimento emesso nei termini di legge.

XXXX

5. In data 21.3.2025 il Procuratore generale ha depositato telematicamente parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di riesame ed ha chiesto **"l'immediata liberazione di [REDACTED] essendo scaduti i termini di legge senza che il Questore di Trapani abbia richiesto a codesta corte la convalida del decreto di trattenimento"**;

XXXX

6. In data 22.3.2025 la Questura di Trapani ha depositato gli atti del procedimento svoltosi davanti alla Commissione Territoriale di Trapani e il provvedimento del Questore, adottato in data 10.3.2025 che ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29bis D.Lgs. 25/2008 su parere del presidente della Commissione Territoriale perché trattasi di domanda reiterata non essendo stati adottati nuovi elementi o nuove prove rispetto la precedente rigettata.

XXXX

7. In punto di diritto ai fini dell'ammissibilità, deve premettersi che l'istituto del riesame trova fonte diretta, nel caso di trattenimenti disposti nei confronti di cittadini di Stati terzi, i quali hanno formulato domanda di protezione internazionale, nell'art. 9 par. 5 della Direttiva 2013/33/UE che specificamente dispone: *"5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verificino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento"*, avente efficacia diretta negli Stati membri perché norma di contenuto immediatamente precettivo *self-executing*, al pari dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/UE per il caso di trattenimenti convalidati dal GdP (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n.24721).

8. In ordine alla competenza a provvedere sul predetto ricorso, la richiesta di riesame postula l'instaurazione di un procedimento volto ad investire il medesimo Giudice della convalida, circa la permanenza delle ragioni che hanno determinato l'originario trattenimento, anche prima ed indipendente dalla richiesta di proroga - nel corso della quale il giudice opera analogo verifica - quando ricorrano circostanze sopravvenute che potrebbero comportare l'immediata revoca della misura restrittiva.

Tale assunto postula che a seguito di richiesta di riesame si instaura un "sub-procedimento" all'interno di quello della convalida, de-

voluto alla cognizione dello stesso Giudice.

9. Sennonché, a seguito della riforma attuata con il D.L. 158/2024 convertito legge 187/2024, è stato introdotto, al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, l'art. 5bis per il quale: *“i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”*.

Il trasferimento di competenza ha esautorato la sezione specializzata del Tribunale dell'intera cognizione sulle convalide e proroghe dei predetti trattenimenti, sicché, non essendo più il giudice del Tribunale competente a decidere nella materia di cui agli artt. 6 e 6 bis Legge 142/2015, deve ritenersi che anche le richieste di riesame siano attratte alla cognizione della Corte d'Appello.

Peraltro, a mente del predetto art. 5bis, avendo il legislatore

creato una competenza speciale, di unico grado e monocratica, isolata nella fisiologia giudiziaria della Corte d'Appello, organo di secondo grado che giudica in composizione collegiale, anche i procedimenti di riesame - che altro non sono che sub-procedimenti incidentali rispetto a quello della convalida seguito dall'eventuale proroga - sono trattati dalla Corte in composizione monocratica.

XXXXX

10. Tanto premesso, nel merito deve preliminarmente osservarsi che risulta emesso nei confronti del ricorrente un decreto di trattenimento presso il Cpr di Trapani - Milo dal Questore di Como in data 25.2.2025 a seguito del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como in data 21.8.2024 e notificato solo in data 21.2.2024, convalidato dal Giudice di pace di Trapani, il quale, prendendo atto che il 27.2.2025 XXXXXXXXXX aveva presentato domanda di protezione internazionale ha convalidato solo il decreto emesso ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 286/1998 del Questore di Como per il periodo precedente alla formalizzazione della richiesta.

11. A differenza della registrazione della domanda, infatti, l'emissione del provvedimento di trattenimento non risulta subordinata al rispetto di alcun termine espressamente previsto dalla normativa, né europea, né nazionale, e dell'eventuale ritardo nell'emissione del provvedimento potrà tenersi in conto in sede di eventuale prolungamento della misura limitativa della libertà personale, atteso che a mente dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs. n. 145/2015 eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame

della domanda, quando non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

12. Tale soluzione trova conforto nell'orientamento della stessa Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 36522 del 2023, secondo il quale *«il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsi senza soluzione di continuità, su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal Giudice di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 citato. In questo modo, ossia strutturando la scansione procedimentale e temporale dei due giudizi in modo da assicurare la copertura provvedimentale imposta dall'art. 13 Cost., comma 3, il legislatore ha disciplinato il raccordo tra i due procedimenti, sicché nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo troverà titolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continueranno, perciò, a decorrere anche dopo la manifestazione di volontà di richiesta della protezione internazionale e fino all'adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art. 6 citato».*

XXXX

Tanto premesso, tuttavia, è bene parimenti richiamare il disposto dall'art. 9 par. 3 della Direttiva 2013/33/UE che specificamente dispone: *“Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli*

Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente".

Indi, sebbene non vi sia un termine entro cui il decreto di trattenimento del Questore ai sensi dell'art 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015 debba sopravvenire rispetto al precedente provvedimento adottato nei confronti dello straniero "non richiedente" ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 286/1998, tuttavia la stessa Direttiva richiamata richiede che la verifica della legittimità del trattenimento disposto nei confronti del "richiedente asilo", sia effettuata "il più rapidamente possibile" e ciò postula la necessità di un riesame da parte del Questore competente entro un tempo ragionevole.

Sicché, allo stato deve prendersi atto che, dal precedente decreto è già trascorso circa un mese e che al momento della presentazione del ricorso che ha investito questa Corte della condizione di trattenuto presso il CPR di ██████████, nei confronti di quest'ultimo non è stato ancora adottato alcun provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015 e che, pertanto, il principio ri-

chiamato non è applicabile.

D'altra parte, deve richiamarsi, il consolidato orientamento per il quale: *“Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) "bis", 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto”* (Cass. Cassazione civile sez. I, 22/05/2019, n.13891; conf. Cassazione civile sez. VI, 10/11/2021, n.33039; Cassazione civile sez. I, 12/03/2025).

Allo stato, infatti, si prende atto che non è ancora decorso il termine per impugnare il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata ai sensi dell'art. 29 e 29bis D.Lgs. 25/2008 e permane la condizione di “richiedente asilo” in capo a ██████████ nei cui confronti doveva essere, dunque, adottato altro decreto di trattenimento non tempestivamente emesso entro un termine ragionevole.

Pertanto, non risultando il trattenimento presso il CPR di Trapani – Milo del ricorrente, allo stato, sorretto da un ulteriore decreto emesso ai sensi dell'art. 6 comma 5 D.Lgs. 142/2015, in accoglimento del ricorso, deve essere disposta l'immediata sua liberazione.

PQM

In accoglimento del ricorso, deve essere disposta l'immediata liberazione di ██████████ nato in Bangladesh il 11.05.1998, CUI 05CHLUL, allo stato trattenuto presso il CPR di Trapani - Milo.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, 24.3.2025

Il Consigliere

Dr. Sebastiana Ciardo